

Repertorio n. 71098

Raccolta n. 32226

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA

**"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO, CULTURA E SPORT FRA I CITTADINI
DI VILLA SAN MARTINO"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore dodici

in LUGO,

nel mio studio in Lugo, corso Matteotti n. 14,
avanti a me dottor Renato Giganti, Notaio in Lugo, iscritto
al Collegio Notarile del Distretto di Ravenna,

è presente il signor:

- ANCARANI ANGELO nato a Faenza (RA) il 14 gennaio 1965,
domiciliato per la carica ove segue, il quale dichiara di
intervenire ed agire nel presente atto nella veste di
Presidente del Consiglio Direttivo della

**"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO, CULTURA E SPORT FRA I CITTADINI
DI VILLA SAN MARTINO"**

con sede a Lugo (RA), frazione Villa San Martino, via
Provinciale Bagnara n. 76, ora vicolo del Mutuo Soccorso n.
19 per variazione toponomastica, codice fiscale 91003340394,
Comparsante della cui identità personale io notaio sono certo
mi richiede di assistere, per redigere il verbale,
all'assemblea del predetto ente, riunita in questo giorno,
luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Adozione di un nuovo testo di statuto sociale.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto
segue.

Assume la Presidenza, a norma dell'art. 13 dello statuto, lo
stesso comparsante il quale dopo avere constatato e fatto
constatare:

- che l'assemblea è stata convocata a norma dell'art. 14
dello statuto sociale;

- che la prima convocazione, fissata per il giorno 27
dicembre 2022 alle ore 6.00 nello stesso luogo, è andata
deserta per mancata formazione del quorum previsto dall'art.
16 dello statuto;

- che alla presente seconda convocazione sono presenti n. 33
(trentatré) soci, su un totale di n. 112 (centododici) soci,
legittimati a norma dell'art. 17 dello statuto, meglio
identificati nel foglio presenze che si allega al presente
verbale sotto la lettera **"A"**;

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di se
medesimo, Presidente e dei Consiglieri signori Forlivesi
Innocenzo, Guerra Michele, Muccinelli Giulio, Pompignoli
Luca, Ricci Maccarini Gianluca, Sangiorgi Sante e Viola
Antonietta;

- che è presente l'organo di controllo in persona dei signori
Lanzetti Marco, Petroncini Guido e Zaganelli Alberto;

Registrato a Ravenna

il 29/12/2022

N. 15511 Serie 1T

Euro 200,00

- che è presente il Collegio dei Probiviri in persona dei signori Cucchi Renzo, Forlivesi Luciano e Muccinelli Francesco;

- che, pertanto, si è formato il quorum costitutivo previsto dall'art. 16 per l'assemblea in seconda convocazione,

dichiara

che l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare.

Il Presidente, prima di procedere ad esporre l'argomento all'ordine del giorno, premette che la SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO, CULTURA E SPORT FRA I CITTADINI DI VILLA SAN MARTINO è un ente disciplinato dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 ed originariamente iscritta nel registro società della cancelleria del Tribunale di Ravenna in data 8 gennaio 1892 al n. 35. Peraltro, l'ente non è iscritto nell'apposita sezione speciale delle imprese sociali presso il Registro delle Imprese; infatti, ci si è avvalsi della deroga prevista dall'art. 23, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, trattandosi di società di piccole dimensioni che non gestisce fondi sanitari integrativi e con una raccolta contributiva non superiore a 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). L'art. 42 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117) riconosce quale Ente del Terzo Settore anche le società di mutuo soccorso costituite a norma della legge n. 3818/1886. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 si è data attuazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'art. 3 del citato decreto prevede tra le sezioni del registro medesimo, alla lett f), le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge n. 3818/1886, in possesso dei relativi requisiti e non soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione "imprese sociali" presso il Registro delle imprese. L'art. 8 del decreto n. 106/2020 prevede, inoltre che possano accedere al procedimento di iscrizione nel RUNTS anche gli enti senza personalità giuridica che non intendono conseguirla, ricomprendendosi in tale fattispecie anche le società di mutuo soccorso disciplinate dalla legge n. 3818. In questo caso, la domanda di iscrizione nel RUNTS è presentata dal rappresentante legale dell'ente ovvero, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce.

Fatta questa necessaria premessa, il Presidente tratta l'ordine del giorno ed espone la proposta di adottare un nuovo testo di statuto integralmente rinnovato, tale da rispondere ai requisiti previsti dalla citata normativa per l'iscrizione nel RUNTS.

Il Presidente, a questo punto, illustra i principali elementi del nuovo statuto che si propone di adottare e, in particolare:

- l'integrazione automatica della denominazione con la locuzione "Ente del Terzo Settore" o con l'acronimo "ETS" alla data di iscrizione nel RUNTS;
- la fissazione di un termine di durata al 31 dicembre 2050;
- la definizione dello scopo e dell'oggetto dell'ente e, segnatamente la società si propone di:
 - a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini;
 - b) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
 - c) erogare sussidi economici e servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari;
 - d) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
 - e) svolgere attività di carattere educativo e culturale con finalità di diffusione dei valori mutualistici;
 - f) svolgere tutte le attività di interesse generale e le iniziative previste per gli Enti del Terzo Settore dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con la legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni;
 - g) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;
 - h) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente;
- la suddivisione dei soci in due categorie, ossia "soci ordinari" e "soci onorari";
- la previsione di obblighi a carico dei soci, l'introduzione della disciplina del recesso e dell'esclusione;
- la modifica della disciplina relativa a modalità e termini di convocazione dell'assemblea;
- l'introduzione della normativa in tema di patrimonio sociale.

Per tale ragione, come già evidenziato nell'avviso di convocazione, il Presidente propone all'assemblea di approvare un testo di statuto completamente aggiornato rispetto a quello in vigore.

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti per alzata di mano le proposte sopra formulate e mi chiede di verbalizzare che l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare in toto il nuovo statuto sociale della "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO, CULTURA E SPORT FRA I CITTADINI DI VILLA SAN MARTINO" costituito da n. 22 (ventidue) articoli

che il Presidente mi consegna e che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

L'assemblea conferisce, infine, al Presidente tutte le necessarie facoltà per apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle variazioni, soppressioni e aggiunte che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, senza necessità di convocare ulteriormente l'assemblea.

Indi null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea, essendo le ore dodici e minuti trenta.

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

Io Notaio ho letto al comparente che l'ha approvato e con me sottoscritto questo atto per la maggior parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su un foglio del quale occupa tre pagine intere e quanto di questa quarta.

FIRMATO: ANCARANI ANGELO - RENATO GIGANTI NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N. 32220 DI RACCOMANDA

ELENCO SOCI MUTUO SOCCORSO DI VILLA SAN MARTINO AL 30 NOVEMBRE 2022

#	Cognome	Nome
1	ALBONETTI	ALBERTO
2	ALBONETTI	ANDREA
3	ANCARANI	ANGELO
4	ANGIULLI	LORENZA
5	BAGNARESI	M.EVARISTA
6	BENELLI	ALESSIA
7	BENELLI	ALVISE
8	BERTINI	MARTA
9	BERTINI	MAURO
10	BERTINI	SILVIA
11	BERTOZZI	DOMENICO
12	BERTOZZI	WALTER
13	BRIGNANI	ACHILLE
14	BRUNETTI	SIMONE
15	BRUSA	ALESSIO
16	BULDRINI	ADRIANO
17	BURATTONI	ANDREA
18	CAMANZI	ANDREA
19	CASADIO	GIOVANNI
20	CASADIO	GIOVANNI
21	COLLETTI	ALESSANDRA
22	COLLETTI	FULVIO
23	COLLETTI	PAOLA
24	CUCCHI	RENZO
25	CURTO	FERNANDO
26	DALL'OLIO	GIOVANNI
27	DALMONTE	ANTONIO
28	DALMONTE	CARLA
29	DONATI	ENRICO
30	DOSI	FEDERICO
31	DOSI	GIOVANNI
32	DUCCI	MIRIAM
33	FABBRI	GIOVANNA



[Handwritten signature]

34	FORLIVESI	AGOS	
35	FORLIVESI	FILIPPO	
36	FORLIVESI	GIACOMO	
37	FORLIVESI	INNOCENZO	✓
38	FORLIVESI	LUCIANO	✓
39	FORLIVESI	MARCO	
40	FORLIVESI	SANTE	
41	FORLIVESI	SIMONA	✓
42	GAVANELLI	MASSIMO	
43	GALLEGATI	ROBERTA	
44	GEMINIANI	MARIO	
45	GHETTI	GIANNI	
46	GHISELLI	ILARO	✓
47	GUALANDI	ENRICO	
48	GUERRA	ALBERTO	
49	GUERRA	BEATRICE	✓
50	GUERRA	EMANUELA	
51	GUERRA	MARIA TERESA	
52	GUERRA	MICHELE	✓
53	GUERRINI	MERY	✓
54	LANCONELLI	MAURIZIO	
55	LANZETTI	MARCO	✓
56	MAESTRIPIERI	SILVANO	
57	MAGRINI	FILIPPO	
58	MAGRINI	GIOVANNA	
59	MARABINI	LINO	
60	MAZZOLANI	ALBERTO	
61	MAZZOLANI	BRUNO	
62	MIGLIANI	ROSANNA	✓
63	MINGUZZI	MAURO	
64	MONTANARI	BARBARA	✓
65	MUCCINELLI	FRANCESCO	✓
66	MUCCINELLI	GIULIO	✓
67	NEGRINI	ALICE	
68	NEGRINI	FRANCO	

69	NIGRO	TINA	
70	PARADISI	ANTONIO	
71	PARADISI	FEDERICA	
72	PENAZZI	LUISANNA	
73	PETRONCINI	ANGELICA	
74	PETRONCINI	GIULIANO	
75	PETRONCINI	GUIDO	✓
76	PETRONCINI	PIETRO	✓
77	POMPIGNOLI	LUCA	✓
78	PONZI	ANNA	
79	RANDI	GINO	
80	RANDI	GUIDO	
81	RANDI	ILARIA	
82	RAVAGLI	AMEDEO	
83	RICCI	STEFANO	
84	RICCI BITTI	GIORDANO	
85	RICCI MACCARINI	ANDREA	
86	RICCI MACCARINI	GIANLUCA	✓
87	RICCI MACCARINI	MARCO	✓
88	RICCI MACCARINI	RICCARDO	✓
89	RONZULLO	ANGELANTONIO	
90	SANGIORGI	SANTE	✓
91	SAVIOTTI	GABRIELE	
92	SCOPA	UMBERTO	
93	SGALABERNA	LORELLA	
94	TAMPIERI	ANGELO	
95	TAMPIERI	LAMBERTO	✓
96	TAROZZI	FRANCO	✓
97	TASELLI	FRANCESCO	✓
98	TELLARINI	TECLA	
99	TOSCHI	ANDREA	
100	TRONCONI	SILVANO	
101	VALENTI	GIUSEPPE	
102	VALGIMIGLI	SECONDO	
103	VEROLI	MAURO	

104	VEROLI	MIRKO
105	VIOLA	ANTONETTA
106	VISANI	ELEONORA
107	VITIELLO	PAOLO
108	ZAGANELLI	ALBERTO
109	ZANELATO	CLAUDIO
110	ZANI	ANDREA
111	ZINI	ALBERTO
112	ZOLI	STEFANO

✓

✓

✓

✓

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ALLEGATO "B" AL N. 32226 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA

"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO, CULTURA E SPORT FRA I CITTADINI DI VILLA SAN MARTINO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione **"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO, CULTURA E SPORT FRA I CITTADINI DI VILLA SAN MARTINO"** anche denominata **"SoMS"**. L'integrazione automatica della denominazione sociale con la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo ETS avrà luogo alla data di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La Società acquisisce personalità giuridica, quale Società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successive modificazioni e integrazioni o mediante altra modalità prevista dalla legge qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 44, comma 2 del d.lgs.117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

La SoMS è completamente apartitica e aconfessionale ed è esclusa ogni ingerenza politica e religiosa.

Art. 2 - Sede e durata

La SoMS ha sede legale in Lugo (RA), frazione Villa San Martino, via Provinciale Bagnara n. 76.

Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la SoMS.

La sua durata è fissata sino al 31 dicembre 2100, termine che può essere prorogato con delibera dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo e oggetto

La SoMS ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La SoMS ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La SoMS si propone, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni di:

- a) diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i Soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini;
- b) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
- c) erogare sussidi economici e servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fonti reddituali personali e familiari;
- d) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- e) svolgere attività di carattere educativo e culturale con finalità di diffusione dei valori mutualistici;
- f) svolgere tutte le attività di interesse generale e le iniziative previste per gli Enti del Terzo Settore dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con la legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;
- h) svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente.
- In particolare sarà possibile:
- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del Terzo settore a livello - locale, regionale, nazionale o internazionale;
 - aderire e partecipare a consultazioni, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sanitario, purché in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni e dal d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
 - organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione ai sensi degli articoli 7 e 79 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
 - aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla SoMS stessa;
 - partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione di determinati servizi;
 - effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliare, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all'oggetto

sociale.

I rapporti mutualistici con i Soci ed i loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito *enti mutualistici*), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della SoMS, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Soci

I Soci possono essere: Soci ordinari e Soci onorari.

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci ordinari tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana residenti nella frazione di Villa San Martino del Comune di Lugo.

Possono essere soci onorari le persone fisiche, giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle legge vigenti.

E' ammessa l'iscrizione quali soci ordinari di non residenti purché figli di soci attivi o defunti

I Soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5 - Soci ordinari

Sono Soci ordinari della SoMS coloro - persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti e deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che desiderano diventare Soci ordinari della SoMS devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione;

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il Regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I Soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie - con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la SoMS.

In caso di recesso, esclusione o morte del Socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati nel rispetto di quanto previsto al presente Statuto e dal Regolamento.

Art.6 - Soci onorari

Sono Soci onorari coloro, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di Socio ordinario, che intendano sostenere l'attività della SoMS attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma e debbono indicare gli impegni che intendono assumere a favore della SoMS.

I Soci onorari possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono designare, tra i Soci, uno o più membri del Consiglio di amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori, secondo criteri e modalità stabilite in sede di Regolamento.

Art. 7 - Obblighi dei Soci

I Soci sono tenuti a:

a) rispettare lo Statuto della SoMS ed ogni altro Regolamento interno a disposizione della SoMS finalizzato al corretto svolgimento delle attività sociali ed alla tutela degli interessi di tutti i Soci;

b) osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione;

versare la quota di iscrizione, i contributi sociali e tutte le contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali così come determinati dal Regolamento a) o, in mancanza, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8 - Recesso

Il Socio può recedere dalla SoMS. Egli deve farne richiesta entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di amministrazione della SoMS.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Art. 9 - Esclusione

Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

a) inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;

b) morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi;

c) comportamenti del Socio dannosi in genere per la SoMS ed il suo funzionamento;

d) quando egli non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei Soci.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 10 - Organi della Società

Gli Organi della SoMS sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

Art. 11 - Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun Socio può ricevere non più di tre deleghe. Ai Soci enti mutualistici di cui all'art. 3 ultimo comma del presente Statuto possono essere attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del numero dei loro membri beneficiari delle prestazioni della SoMS.

Spetta all'Assemblea ordinaria dei Soci:

a) approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

b) approvare il bilancio sociale, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del d.lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

c) eleggere il Consiglio di amministrazione;

d) approvare i Regolamenti interni;

e) nominare e revocare l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

f) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

g) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di amministrazione e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;

h) trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o

sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei Soci:

- 1) modificare lo Statuto;
- 2) procedere allo scioglimento della SoMS nominando i liquidatori;
- 3) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà essere altresì affisso nelle eventuali sedi secondarie nei termini prefissati.

In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento della SoMS, per lettera raccomandata.

L'avviso può essere inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, ovvero tramite la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla SoMS e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione.

I Soci onorari possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti

spettanti a tutti i Soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della SoMS, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Art. 14 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è formato da 6 a 10 Consiglieri.

Essi sono eletti fra i Soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un Socio non consigliere.

Art. 15 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SoMS, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare al Consiglio di amministrazione spetta di:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- c) redigere il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale, fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- d) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;
- e) compilare i Regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- f) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- g) deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- h) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- i) assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue

attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della SoMS, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SoMS davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 18 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 30 del d.lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la SoMS procede alla nomina dell'Organo di controllo. L'Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia, l'Assemblea dei Soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla SoMS e sul suo concreto funzionamento.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice civile e della legislazione speciale in materia. Qualora la SoMS abbia istituito un patrimonio destinato di cui all'articolo 10 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l'Organo di controllo è mantenuto distinto dal soggetto che esercita la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto, sulla destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro.

L'Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei Soci e alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Delle riunioni dell'Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della SoMS è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai Soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci. Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

I Soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della SoMS.

In caso di scioglimento della SoMS, deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in seconda convocazione, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso o ai fondi mutualistici di cui alla legge 59/92 ai sensi della Legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20 - Lasciti e donazioni

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 3818/1886 e successive modificazioni i lasciti o le donazioni che la Società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della

destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, la SoMS può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 21 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'Organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 22 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo settore di cui al d.lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme di riferimento della legislazione cooperativa e del Codice civile.

FIRMATO: ANCARANI ANGELO - RENATO GIGANTI NOTAIO